

CAPITOLATO TECNICO - AMMINISTRATIVO

Procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli articolo 19 e 36 ter1, comma 6, della legge provinciale 23/1990 per la fornitura di 350 ventilatori CPAP modello Remstar System One Pro serie 60 di Philips Respironics completi di umidificatore System One serie 60 o modelli del tutto equivalenti per il Centro per lo studio dei disturbi del sonno (UO Pneumologia) dell'Ospedale di Arco con consegna frazionata su un periodo di 12 mesi e opzione manutentiva (CIG 7850762DBD)

Il presente documento "CAPITOLATO TECNICO - AMMINISTRATIVO" è così strutturato:

Art. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA E DELLE POSSIBILI OPZIONI	2
Art. 2 CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA	
Art. 3 CONSEGNA AD APSS E GESTIONE NEI CONFRONTI DELL'UTENTE	5
Art. 4 COLLAUDO	5
Art. 5 ATTIVITA' DI MANUTENZIONE	6
Art. 6 CONTROLLI E VERIFICHE	
Art. 7 GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA NEL PERIODO DI GARANZIA	7
Art. 8 DURATA DI VITA GARANTITA DELLE APPARECCHIATURE	7
Art. 9 RESPONSABILITA'	7
Art. 9 RESPONSABILITA'Art. 10 FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI	8
Art 11 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	9
Art. 12 CONTRATTO E SPESE	
Art. 13 SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI	11
Art. 14 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE	
DELL'ESECUZIONE	11
Art. 15 SUBAPPALTO	11
Art. 16 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI	12
Art. 17 VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE	13
Art. 18 INADEMPIMENTI E PENALITÀ	13
Art. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	14
Art. 20 RECESSO	
Art. 21 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	14
Art. 22 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ	
Art. 23 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	15
Art. 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	15
Art. 25 NOMINA APPALTATORE QUALE RESPONSABILE ESTERNO DEL	
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	16
Art. 26 NORMATIVA ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO	17
Art. 27 NORME REGOLATRICI E CRITERI INTERPRETATIVI	18
Art. 28 NORMA DI CHIUSURA	18





Art. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA E DELLE POSSIBILI OPZIONI

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di 350 ventilatori CPAP modello Remstar System One Pro serie 60 di Philips Respironics con CPAP-Check e scheda SD completi di umidificatore riscaldato System One serie 60 o modelli del tutto equivalenti per il Centro per lo studio dei disturbi del sonno (U.O. Pneumologia) dell'Ospedale di Arco con consegna frazionata su un periodo di 12 mesi, con l'opzione relativa al servizio di manutenzione/riparazione post garanzia fino ad un massimo di spesa di € 12.500,00.=.

CIG: 7850762DBD

IMPORTO MASSIMO CONTRATTUALE PRESUNTO: € 135.000,00 Iva esclusa (base d'asta per l'acquisto di n. 350 apparecchiature complete e quota opzionale di manutenzione/riparazione post garanzia)

IMPORTO A BASE D'ASTA per la fornitura di n. 350 apparecchiature complete: € 122.500,00.= IVA esclusa

Le caratteristiche generali e le specifiche tecniche della fornitura sono descritte in dettaglio all'articolo seguente.

Sono comprese nell'appalto le attività di trasporto, consegna, collaudo in contraddittorio e fornitura di adeguate istruzioni per l'utilizzo da parte del paziente ed eventuale formazione del personale di APSS in concomitanza con la prima consegna.

Art. 2 CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato definisce le caratteristiche complessive dell'oggetto della fornitura in termini di prodotti in gara e di servizi ad essa connessi.

I servizi accessori e quelli connessi alla fornitura si intendono prestati dall'Appaltatore unitamente alla fornitura medesima.

I prodotti forniti, i relativi accessori a corredo ed i servizi connessi alla fornitura dovranno essere conformi, pena l'esclusione dalla gara, ai requisiti imposti dalle normative vigenti e alle caratteristiche specificate nel presente Capitolato.

I prodotti devono essere realizzati in materiali di prima qualità e a perfetta regola d'arte.

L'Appaltatore deve garantire la stessa linea di prodotti e accessori offerti in sede di partecipazione alla gara e presenti in catalogo, per tutta la durata della fornitura.

Tutte le parti/componenti con le quali si possa venire in contatto nelle condizioni di uso normale devono essere realizzate in modo da evitare lesioni personali e/o danni agli indumenti; in particolare, le parti accessibili non dovranno avere superfici grezze, bave o bordi taglienti.





I prodotti devono essere realizzati in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le loro parti e componenti possano essere riutilizzate, riciclate o recuperate.

La conformazione dei prodotti deve essere tale da evitare rischi di danno agli utilizzatori.

Tutte le saldature devono essere a filo continuo.

Tutte le impugnature devono essere progettate in modo da evitare l'intrappolamento delle dita durante l'uso.

I materiali impiegati per la fabbricazione dei prodotti devono avere una perfetta tenuta ai liquidi, essere lavabili con comuni detergenti e disinfettabili con derivati del cloro e clorexidina.

Ogni prodotto fornito dovrà essere accompagnato dalle informazioni sui prodotti da utilizzare per la pulizia e per la manutenzione.

Tutti i prodotti devono essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza, con particolare riferimento al DLgs 81/08 e ss.mm.

Si precisa che le certificazioni e le dichiarazioni, eventuali certificati di omologazione e tutto quanto dettagliatamente richiesto meritatamente alle specifiche tecniche di base dei materiali di cui risultano essere composti i prodotti offerti potranno essere presentati, in fase di offerta, anche tramite dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal concorrente ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

APSS si riserva di richiedere l'originale della documentazione sopra indicata in sede di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario. In caso di mancata rispondenza ai requisiti il concorrente verrà escluso dalla gara.

L'azienda offerente deve impegnarsi a garantire per almeno 10 anni l'assistenza, la fornitura dei ricambi e le azioni correttive e preventive conseguenti alla vigilanza sui dispositivi medici (art. 9 DLgs 46/97 e s.m.i....).

I prodotti offerti devono possedere le seguenti certificazioni:

- Dispositivi medici

Tutti i prodotti classificati come DM devono essere conformi a quanto previsto dalla Direttiva Europea 93/42 recepita con DLgs 46/97 e smi sui dispositivi medici.

- Apparecchiature elettromedicali

I prodotti elettromedicali devono essere:

- conformi alla Direttiva Europea 93/42 recepita con DLgs 46/97 e smi sui dispositivi medici. La fornitura deve rispondere alle prescrizioni di sicurezza vigenti in base alle norme italiane ed europea, dove mancante;
- certificazione che attesti la presenza della marcatura CE;
- comprensivi di manuali d'uso, forniti in lingua italiana.

SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA





La fornitura s'intende comprensiva di:

- n. 350 ventilatori CPAP modello Remstar System One Pro serie 60 di Philips Respironics con CPAP-Check e scheda SD completi di umidificatore riscaldato System One serie 60 o modelli del tutto equivalenti

ACOUISTI OPZIONALI

- servizio di manutenzione/riparazione post garanzia fino ad un massimo di € 12.500,00.=

L'Aggiudicataria è obbligata a garantire (mantenere) la qualità e il perfetto funzionamento dell'apparecchiatura per il periodo minimo di 24 mesi decorrenti dalla data del collaudo definitivo.

Tale garanzia deve prevedere la completa gratuità di ogni tipo d'intervento necessario per il ripristino del corretto funzionamento dell'apparecchiatura (inclusi componenti SW) comprensivo di manodopera, pezzi di ricambio, trasferimenti (nulla escluso).

Sono altresì incluse le eventuali attività correttive e preventive a seguito di avvisi di sicurezza e/o altre segnalazioni volontarie al Ministero della Salute in qualità di autorità competente per la vigilanza (art. 9 DLgs 37/2010) e la manutenzione preventiva se prevista dal fabbricante, concordando in tal caso il calendario degli interventi con il Servizio Ingegneria Clinica.

Sono inclusi nel servizio richiesto eventuali interventi da effettuarsi presso la ditta aggiudicataria.

Sono comprese nell'appalto le attività di trasporto, consegna, collaudo in contraddittorio e fornitura di adeguate istruzioni per l'utilizzo da parte del paziente ed eventuale formazione del personale di APSS in concomitanza con la prima consegna.

Gli articoli richiesti dovranno essere realizzati con materiali non corrosibili e che garantiscano la massima durata, sicurezza e praticità d'uso; dovranno rispondere alle norme di sicurezza in vigore per quanto riguarda l'infortunistica e l'atossicità.

Per tutta la durata della fornitura dovranno essere mantenute le caratteristiche contenute nelle schede tecniche presentate dall'Appaltatore per la partecipazione alla gara o, in alternativa, nelle schede riassuntive predisposte da APSS. Eventuali variazioni nelle caratteristiche dei prodotti aggiudicati o sostituzioni dovute ad aggiornamenti tecnologici vanno previamente autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento, previa verifica e valutazione da parte del Servizio Ingegneria Clinica, al quale va indirizzata ogni documentazione occorrente per la valutazione dei prodotti. E' vietata pertanto la sostituzione di prodotti non preventivamente autorizzati, che verranno di conseguenza resi all'Appaltatore.





Art. 3 CONSEGNA AD APSS E GESTIONE NEI CONFRONTI DELL'UTENTE

La consegna dei prodotti dovrà avvenire esclusivamente a seguito dell'emissione di ordinativi d'acquisto. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del presente Capitolato, si intende offerto dall'Appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

L'attività di consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto e consegna.

Le consegne delle apparecchiature avverranno con ordini di 50 pezzi, distribuite nel periodo di validità del contratto.

La gestione clinica delle apparecchiature, ovvero l'assegnazione e la consegna al paziente, l'associazione dell'apparecchiatura con i dati personali per paziente, l'eventuale ritiro è direttamente in carico al Centro per lo studio dei disturbi del sonno, così come le proposte di "fuori uso" delle stesse.

La consegna dovrà avvenire **entro 20 (venti) giorni solari** dalla data dell'ordine. Detto termine può essere prorogato solo su autorizzazione espressa di APSS.

La fornitura deve essere accompagnata da una distinta con l'esatta indicazione di quanto fornito nonché riportare il numero e la data dell'ordinativo d'acquisto.

La merce richiesta dovrà pervenire in idoneo imballo atto a garantire il prodotto da eventuali danni che possano pregiudicarne il rendimento. Gli imballaggi dovranno essere costituiti, ove possibile, da materiali riciclabili.

In caso di consegna di materiale difforme rispetto a quanto indicato nella documentazione di gara, APSS provvederà alla comunicazione di reso. L'Appaltatore dovrà provvedere al ritiro e alla sostituzione entro il termine indicato da APSS.

L'accettazione della merce non solleva l'Appaltatore dalla responsabilità per vizi apparenti od occulti, non rilevati all'atto della consegna ma solo al momento dell'utilizzo. Anche in questo caso seguirà comunicazione di reso e sostituzione della merce entro il termine indicato da APSS.

Art. 4 COLLAUDO

La ditta aggiudicataria s'impegna a fornire il bene funzionante, correttamente messo a punto e tarato per il suo utilizzo, garantendo piena funzionalità e conformità alle prescrizioni normative e di sicurezza applicabili. Tutto quanto eventualmente necessario per l'effettuazione di prove di collaudo è a cura, spese e responsabilità della ditta aggiudicataria. La ditta aggiudicataria deve consentire al personale di APSS la verifica della piena rispondenza della fornitura.





L'apparecchiatura sarà oggetto di collaudo entro **30 giorni** naturali e consecutivi dalla data di consegna. Trascorso tale termine il bene sarà considerato regolarmente funzionante e rispondente alle richieste di Capitolato.

Nel corso del periodo di collaudo eventuali difformità e/o anomalie di funzionamento saranno prontamente comunicate all'appaltatore, che deve correggere e/o ripristinare le corrette modalità di funzionamento entro il termine del collaudo di cui al comma precedente e in tempo utile per consentire al personale di APSS di verificare l'esito dell'intervento.

In tali casi APSS si riserva, qualora lo ritenga necessario, di prolungare il periodo di collaudo, dandone comunicazione all'appaltatore, per aver modo di verificare l'effetto delle correzioni apportate dall'aggiudicataria.

Il collaudo definitivo dell'attrezzatura sarà effettuato dall'U.O. di destinazione in collaborazione con il Servizio Ingegneria clinica di APSS e eventuali difformità saranno verbalizzate in contraddittorio con l'impresa fornitrice.

Ai fini del collaudo la ditta dovrà presentare la documentazione tecnica di seguito indicata:

- 1. Manuale d'uso dell'attrezzatura in italiano in formato sia cartaceo che digitale pdf;
- 2. Certificazioni di conformità alle norme tecniche di settore;
- 3. Dichiarazione di conformità alla direttiva europea 93/42/CEE s.m.i;
- 4. Dichiarazione codici CER applicabili per lo smaltimento del dispositivo medico dopo la messa in fuori uso.

Il decorso del termine di collaudo senza contestazioni è valido ad ogni conseguente effetto contrattuale (garanzia, liquidazione fatture e termini di pagamento).

Art. 5 ATTIVITA' DI MANUTENZIONE

In caso di necessità di intervento manutentivo, l'utente si interfaccia con l'Unità Operativa, che provvederà a farsi consegnare presso l'Ospedale di Arco l'attrezzatura, valuterà unitamente al Servizio ingegneria Clinica le necessità manutentive e, se lo riterrà necessario, chiederà all'Impresa di effettuare la riparazione dell'attrezzatura in loco o presso i locali dell'Impresa stessa. Nel secondo caso, l'Impresa dovrà fornire all'U.O. un'apparecchiatura di back up per garantire la continuità del servizio erogato. A tal scopo, dovrà essere sempre presente presso il reparto una dotazione minima di n. 10 apparecchiature complete.

I tempi massimi di intervento non devono superare le due giornate lavorative.

Art. 6 CONTROLLI E VERIFICHE

APSS si riserva il diritto di eseguire, anche in un momento successivo alla consegna, controlli qualitativi sulla fornitura.

Qualora l'apparecchiatura non risultasse conforme all'offerta o non avesse le caratteristiche ed i requisiti previsti dal Capitolato Tecnico, oppure fossero riscontrati dei difetti, non provocati da dolo o colpa di APSS, ne potrà essere richiesta la sostituzione a cura e spese





dell'Impresa aggiudicataria, che, inoltre, sarà tenuta al rimborso delle eventuali spese sostenute.

APSS si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

APSS evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore sarà chiamato a rispondere, nei tempi e nei modi specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

La qualità e la correttezza della fornitura e dei servizi previsti verranno verificate dalle competenti strutture aziendali prima di procedere alla liquidazione del compenso.

APSS si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 7 GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA NEL PERIODO DI GARANZIA

La ditta aggiudicataria è tenuta a prestare garanzia non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di collaudo definitivo.

Tale garanzia deve prevedere la completa gratuità di ogni tipo di intervento necessario per il ripristino del corretto funzionamento dell'apparecchiatura (inclusi componenti SW) comprensivo di manodopera, pezzi di ricambio, trasferimenti (nulla escluso). Sono altresì incluse le eventuali correzioni correttive e preventive a seguito di avvisi di sicurezza e/o altre segnalazioni volontarie al Ministero della Salute in qualità di autorità competente per la vigilanza (art. 9 DLgs 37/2010) e la manutenzione preventiva se prevista dal fabbricante, concordando in tal caso il calendario degli interventi con il Servizio Ingegneria Clinica.

Sono inclusi nel servizio richiesto eventuali interventi da effettuarsi presso la ditta aggiudicataria.

Art. 8 DURATA DI VITA GARANTITA DELLE APPARECCHIATURE

La ditta aggiudicataria deve garantire per almeno 10 (dieci) anni l'assistenza, la fornitura dei ricambi e le azioni correttive e preventive conseguenti alla vigilanza sui dispositivi medici (art. 9 DLgs 46/97 e s.m.i.).

Art. 9 RESPONSABILITA'

La ditta aggiudicataria risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del personale da questo impiegato, possa derivare ad APSS e a terzi nell'esecuzione della fornitura, anche in relazione all'operato e alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte. APSS sarà esonerata da ogni





responsabilità per danni, infortuni od eventi dannosi che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l'operatore economico nell'esecuzione del contratto.

Art. 10 FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI

La fatturazione dovrà avvenire in formato esclusivamente elettronico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 209, della Legge 244/2007. Le fatture dovranno essere intestate all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, P. I.V.A. 01429410226, via Degasperi 79 - 38123 Trento, specificando la sede e la struttura ordinante e facendo riferimento al numero e alla data dell'ordine di APSS, nonché al codice CIG.

Le fatture dovranno essere inviate all'indirizzo I.P.A. 9RXQPU.

L'art. 1 c. 629 lett. b della Legge 190/2014 ha introdotto l'istituto della scissione dei pagamenti, c.d. split payment, pertanto tutte le fatture, ad eccezione di quelle estere e di quelle sottoposte a reverse charge, dovranno obbligatoriamente contenere l'annotazione "scissione dei pagamenti", ciò in base a quanto disposto dal decreto dal Ministero dell'Economia e delle finanze del 23 gennaio 2015. Conseguentemente APSS provvederà al pagamento della sola base imponibile, al netto di eventuali note di accredito, provvedendo successivamente al versamento dell'I.V.A. esposta in fattura all'Erario.

Il pagamento della fornitura regolarmente eseguita e per la quale non siano sorte contestazioni sarà effettuato sul conto dedicato della ditta aggiudicataria attraverso il Tesoriere di APSS, Unicredit - Sede di Trento, entro il termine di 60 gg. (sessanta giorni) dal ricevimento della fattura, a seguito del positivo collaudo definitivo della fornitura. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato Tesoriere.

Gli interessi moratori per ritardato pagamento previsti dall'art. 4 del DLgs 231/2002, decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa vigente tempo per tempo. Si evidenzia che non sarà possibile rivalersi su eventuali interessi moratori qualora nel documento di trasporto e/o in fattura non siano riportati gli estremi dell'ordine (numero e data) di APSS e il codice CIG.

Qualsiasi pagamento inerente al contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente a ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della Legge 136/2010.

I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale dell'Appaltatore (Inps, Inail, Cassa edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente.

APSS provvede al pagamento diretto degli eventuali subappaltatori.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 30, comma 5-bis, del DLgs 50/2016, APSS avrà facoltà di operare, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 per cento;



le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a seguito della verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art 11 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a:

- utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi
 rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazione
 tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena
 tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, anche se questo non è riferibile in via
 esclusiva al presente appalto;
- comunicare ad APSS il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;
- indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice CIG relativo al contratto;
- inserire in tutti i sub-contratti relativi al presente contratto la clausola in cui i sub-contraenti e sub-appaltatori assumono il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti in caso di mancanza;
- comunicare ad APSS ed al Commissariato del Governo di Trento l'eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 da parte di propri sub-contraenti e sub-appaltatori, con contestale risoluzione del sub-contratto.

In caso di futura modifica della suddetta normativa inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell'art. 1374 c c

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla APSS gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione ad APSS deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

L'Appaltatore deve comunicare ad APSS i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e s.m., con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto





della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del DLgs n. 159/2011.

Art. 12 CONTRATTO E SPESE

A seguito dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 22 della L.P. 2/2016, APSS procederà nei confronti dell'Appaltatore alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti. Qualora venga accertato che l'Appaltatore si trova in una delle condizioni che non gli consentono la stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione, l'aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e APSS avrà il diritto di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell'accordo.

Le eventuali sostituzioni dei Legali Rappresentanti dell'Appaltatore che si dovessero verificare nel corso del contratto dovranno essere immediatamente comunicate ad APSS.

Le spese contrattuali (imposta di bollo ed eventuali tasse di registrazione) saranno a carico dell'Appaltatore. In caso di mancato versamento di tali spese, APSS ha facoltà di trattenere la somma dovuta dalla garanzia definitiva, aumentandola degli interessi legali.

Il contratto sarà stipulato con l'Impresa aggiudicataria secondo le modalità previste dalla piattaforma elettronica di acquisto, vale a dire tramite la sottoscrizione del Documento di stipula con firma digitale del Dirigente Responsabile ed invio telematico tramite piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del DLgs 50/2016. È esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a.1) il presente Capitolato;
- a.2) la documentazione tecnica della ditta aggiudicataria;
- a.3) l'offerta economica della ditta aggiudicataria;
- a.4) eventuali allegati.

Ai fini della stipula del contratto sarà richiesto all'Appaltatore di presentare tutta la necessaria documentazione, tra cui la garanzia definitiva disciplinata dall'art. 103 del DLgs 50/2016.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine indicato nella richiesta di APSS.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Nel caso di integrazione del contratto, l'Appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.





Art. 13 SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

La ditta aggiudicataria si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al DLgs 81/2008.

La ditta aggiudicataria s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato.

La ditta aggiudicataria s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dagli eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

La ditta aggiudicataria e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

La ditta aggiudicataria è obbligata in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.

Art. 14 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del DLgs 50/2016, è il Dirigente *pro tempore* del Servizio Amministrazione Territoriale di APSS.

Il Responsabile Unico del Procedimento nominerà un Direttore dell'Esecuzione del contratto ricorrendo le condizioni di cui al paragrafo 10.2 lettera b) delle Linee guida n. 3 dell'ANAC (interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico): il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'Appaltatore.

Art. 15 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso alle condizioni previste dall'articolo 26 della L.P. 2/2016 e nei limiti stabiliti dall'articolo 105 del DLgs 50/2016, solamente nel caso in cui la ditta aggiudicataria abbia specificamente indicato in sede di offerta le prestazioni che intende affidare in subappalto.

La ditta aggiudicataria, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della L.P. n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste





dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, APSS procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dalla ditta aggiudicataria.

L'elenco prodotto dalla ditta affidataria prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato da APSS per i controlli di competenza.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, la ditta aggiudicataria deve comunicare a APSS le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. APSS controlla i contratti stipulati dall'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

L'Appaltatore deve comunicare ad APSS i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'Appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del DLgs n. 159/2011.

Art. 16 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della L.P. n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del DLgs n. 50/2016.

Relativamente alla cessione dei crediti derivanti dal contratto, qualora la cessione rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del DLgs n. 50/2016 e della legge n. 52/1991 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile ad APSS qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

APSS non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della L.P. n. 2/2016.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile ad APSS solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.





Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità ad APSS, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato ad APSS Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui APSS ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione ad APSS.

Art. 17 VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della L.P. n. 2/2016, APSS prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 18 INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Nel caso l'Appaltatore non proceda alla consegna di quanto ordinato entro i termini previsti dal presente Capitolato o nel caso lo stesso rifiuti o comunque non proceda immediatamente alla sostituzione della merce contestata, APSS sarà autorizzata ad applicare delle penalità pari agli importi di seguito specificati:

 per i casi di <u>ritardo</u>: 1‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno lavorativo successivo al termine previsto dal Capitolato.

Nel caso di superamento dei termini di consegna previsti di oltre 60 (sessanta) giorni solari, da conteggiare a partire dalla data di ricezione dell'ordinativo, APSS si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo l'addebito di tutti gli oneri diretti e indiretti che APSS dovrà sostenere per l'approvvigionamento dei beni oggetto d'appalto e di tutti i danni derivanti dalla mancata erogazione delle prestazioni sanitarie, ivi inclusi eventuali danni all'immagine derivanti ad APSS.

Le penali saranno irrogate previa contestazione scritta, avverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte di APSS, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, APSS potrà dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale e non preclude il diritto di APSS a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni e delle eventuali spese derivanti dallo scioglimento del rapporto contrattuale.





Art. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del DLgs 50/2016. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del DLgs 50/2016 (gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali), a titolo esemplificativo e non esaustivo, e con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, il ritardo nella consegna della merce richiesta o la sostituzione di quella contestata;
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- ingiustificata sospensione della fornitura;
- qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del contratto;
- cessione dell'azienda, cessazione di attività oppure concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione delle previsioni di legge;
- subappalto non autorizzato da APSS;
- il non aver rispettato il termine massimo di 60 giorni solari dalla scadenza del termine ultimo previsto per la consegna delle apparecchiature;
- ogni altro caso previsto dalla legge, dal contratto o dal presente Capitolato.

Nel caso in cui l'Appaltatore esegua transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, il contratto sarà immediatamente risolto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010.

L'Appaltatore inadempiente sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese sostenute da APSS.

L'Appaltatore potrà chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni di legge (artt. 1218, 1256 e 1463 c.c.).

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali APSS non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Appaltatore.

Art. 20 RECESSO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del DLgs n. 50/2016.

Art. 21 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO





Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del DLgs 50/2016.

Art. 22 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della L.P. 2/2016.

Art. 23 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra APSS e l'Appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

I dati personali forniti dall'Impresa aggiudicataria verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente, in applicazione degli adempimenti previsti dal DLgs 50/2016, dalle LL.PP. n. 2/2016 e n. 23/1990 e dal DPR 445/2000.

Il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi legali ai quali è soggetta APSS ed ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione di un contratto: il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso connessi e conseguenti ai sensi di legge (es. verifica assenza motivi di esclusione).

I dati personali potranno essere comunicati a terzi con la finalità esclusiva di procedere agli adempimenti di cui sopra.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico, da parte di personale autorizzato.

I dati personali saranno conservati per il tempo indicato nel "Manuale di gestione degli archivi", disponibile sul sito www.apss.tn.it alla sezione Privacy e diritto d'accesso / Privacy / Documenti.

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, con sede in via Degasperi n. 79 a Trento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere, nei casi previsti, i diritti di cui al Capo III del Regolamento, tramite l'ufficio URP sito a Palazzo Stella in Via Degasperi n. 77 – 38123 Trento – tel. 0461/904172 – urp@apss.tn.it.

Preposto al trattamento dei dati personali, per i trattamenti effettuati nell'ambito



dell'esecuzione del contratto, è il Dirigente *pro tempore* del Servizio Amministrazione Territoriale.

L'interessato, per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali, può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (RPD), i cui dati di contatto sono i seguenti: Via Degasperi n. 79 - 38123 Trento, e-mail Responsabile Protezione Dati@apss.tn.it.

L'interessato ha diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell'interessato stesso.

Art. 25 NOMINA APPALTATORE QUALE RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

All'atto della sottoscrizione del contratto la Ditta Aggiudicataria sarà nominata dall'APSS Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito Responsabile), ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Ue 2016/679, e come tale dovrà ottemperare agli obblighi previsti in capo ai Responsabili del trattamento dei dati personali dal Regolamento anzidetto (con particolare riferimento a: nomina del Responsabile della protezione dei dati personali, nei casi previsti dall'art. 37 del Regolamento UE 2016/679; attivazione di un registro delle attività di trattamento, nei casi previsti dell'art. 30 del Regolamento UE 2016/679; implementazione di un processo di analisi e valutazione dei rischi, ai sensi del considerando 83, nonché dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679) ed attenersi alle istruzioni fornite da APSS.

In particolare al termine della prestazione oggetto del presente capitolato il Responsabile, è tenuto, secondo le indicazioni che verranno fornite da APSS, alla cancellazione o alla restituzione alla stessa di tutti i dati personali trattati per conto di APSS, sia tramite sistemi elettronici che su carta, comprese le copie esistenti, salvo che la normativa nazionale e europea preveda l'obbligo di conservazione di tali dati in capo al soggetto esterno.

La restituzione dei dati personali dovrà avvenire, senza oneri ulteriori, entro 1 mese dal momento della richiesta da parte di APSS L'avvenuta cancellazione dei dati personali dovrà essere documentata tra-mite dichiarazione sostitutiva di atto notorio da trasmettere ad APSS entro 1 mese dal momento della richiesta da parte della stessa.

Il mancato rispetto delle indicazioni di cui sopra costituisce grave inadempimento contrattuale con conseguente richiesta di risarcimento danni e segnalazione alle Autorità competenti.

Ai sensi dell'art. 33 del Regolamento, il Responsabile è tenuto ad informare APSS, senza ingiustificato ritardo, delle eventuali violazioni ai dati personali trattati per conto della stessa, fornendo ad APSS le informazioni necessarie, ai sensi della normativa, per consentirle di effettuare le valutazioni di competenza e procedere quindi all'eventuale notifica di data breach all'Autorità di controllo, e se ne sussistono i presupposti, la comunicazione agli interessati.

Ai sensi dell'art. 82, comma 2, del Regolamento Ue 2016/679, l'Aggiudicataria, in qualità di



Responsabile, risponde per l'eventuale danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento medesimo, specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento, o se ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni che verranno fornite da APSS, in qualità di titolare, all'atto della stipulazione del contratto.

Le disposizioni indicate nel presente articolo si applicano anche agli eventuali subappaltatori e subfornitori che trattano dati personali in qualità di Sub Responsabili.

Art. 26 NORMATIVA ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO

Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore assume gli obblighi previsti dalla Legge 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

In particolare, l'Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta di APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art. 1, c. 9, punto e) della L. 190/2012.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza di APSS, i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano, i cui documenti sono accessibili sul sito internet di APSS https://www.apss.tn.it/documenticorruzione (area amministrazione trasparente). L'Appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento di APSS può costituire causa di risoluzione del contratto: APSS, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'Impresa il fatto, assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, potrà procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16 ter dell'art. 53 del DLgs 165/2001, introdotto dal comma 42, lett. l) dell'articolo 1 della L. n. 190/2012, l'Appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto di APSS nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso APSS. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l'appaltatore l'esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dal c. 16 ter dell'art 53 DLgs 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno





conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Si invita a prendere visione dei documenti "Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'attuazione della trasparenza e del "Codice di comportamento" liberamente scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione "AmministrazioneTrasparente"> Altri contenuticorruzione> documenti anticorruzione> 1 documenti operativi vigenti.

Art. 27 NORME REGOLATRICI E CRITERI INTERPRETATIVI

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) la legge provinciale n. 2/2016;
- b) la legge provinciale n. 23/1990 e relativo Regolamento di attuazione;
- c) il DLgs n. 50/2016 e il DPR n. 207/2010, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
- d) il DLgs n. 81/2008 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- e) la legge n. 136/2010;
- f) il DLgs n. 159/2011;
- g) la legge n. 190/2012;
- h) le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente Capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 28 NORMA DI CHIUSURA

L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione dell'appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato.



